

Pece del 13/10/17 UOD 06

D'Alerno (sup)  
8014  
CA



Allegato in pe (23 pag.)



COMUNE DI

**BUCCINO**  
ANTICA VOLCEI

ASPETTI TECNICI ED AMBIENTALI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I  
REGOLAMENTI DI SETTORE RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN  
IMPIANTO DI TRATTAMENTO AEROBICO DI RIFIUTI A MATRICE  
ORGANICA NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE ASI, LOTTO N. 18, NEL  
COMUNE DI BUCCINO (SA)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0681757 17/10/2017 12,16

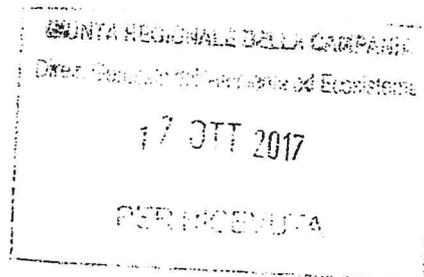
Mitt. : COMUNE DI BUCCINO

Ass. : Valutazioni Ambientali

Classifica : 52.5. Fascicolo : 153 del 2017



OTTOBRE 2017



Da "utc@pec.comune.buccino.sa.it" <utc@pec.comune.buccino.sa.it>  
"uod.500606@pec.regione.campania.it" <uod.500606@pec.regione.campania.it>,  
A "assessore.bonavitacola@regione.campania.it" <assessore.bonavitacola@regione.campania.it>,  
"mariagabriellaalfano@gmail.com" <mariagabriellaalfano@gmail.com>  
Data venerdì 13 ottobre 2017 - 21:17

### **Realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti comune di Buccino**

---

Si trasmette per quanto di competenza la relazione a firma del RUP gli aspetti tecnici ed ambientali in contrasto con le norme e i regolamenti di settore relativi alla realizzazione di un impianto di trattamento aerobico di rifiuti a matrice organica nella zona industriale del Comune di Buccino. Distinti saluti

Il RUP  
Michele Luordo

Il Sindaco  
Nicola Parisi

---

#### **Allegato(i)**

relazione impianto di trattamento rifiuti.pdf (5493 Kb)

---

## 1.0 PREMESSA

La presente relazione ha la specifica finalità di evidenziare tutti gli aspetti tecnici ed ambientali in contrasto con le norme ed i regolamenti di settore che rendono di fatto irrealizzabile il progetto presentato all'archivio generale di questo Comune, in data 23.2.2017, prot. n. 1467, dalla ditta Buoneco srl, con sede legale in Sarno (SA) alla via Nunziante, n. 30, per la "realizzazione di un impianto di trattamento aerobico di rifiuti di matrice organica nell'agglomerato industriale ASI, lotto n. 18 del Comune di Buccino".

Preliminarmente, si precisa che la ditta Buoneco srl, né prima né dopo aver depositato a protocollo il progetto di che trattasi ha inteso aprire un dialogo con l'Amministrazione Comunale sulla fattibilità dell'intervento proposto ed anche quando sollecitata dal responsabile dell'UTC, con nota n. 4366 del 30.06.2017 relativa agli obblighi di pubblicizzazione, nel frattempo modificati dalla novella normativa sul VIA (D.Lgs 104/2017 di modifica al D.Lgs. 152/06 di recepimento della Direttiva 2014/52/UE), ha ritenuto di dare riscontro o comunicare la stessa pubblicazione sui quotidiani, di conseguenza rimasta sconosciuta all'Ente. Tra l'altro l'Amministrazione Comunale era impegnata nella campagna elettorale per le imminenti votazioni.

Per quanto innanzi riferito, le argomentazioni di seguito sviluppate sono poste all'attenzione del Dirigente dell'UOD Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania solo oggi, seppure nel medesimo termine di 30 gg concesso alla ditta Buoneco srl per riscontrare la richiesta di integrazione documentale formulata dalla predetta UOD con nota prot. n. 2017.0603561 del 13.09.2017.

Solo per correttezza, giova subito precisare che l'Amministrazione Comunale, non intende in nessun caso ed a qualsiasi condizione assentire la realizzazione dell'intervento in oggetto che, pertanto, non avrà mai i pareri favorevoli di competenza dell'Ente. A tal fine l'Amministrazione Comunale si impegnerà in tutte le sedi istituzionali e, se necessario, legali.

Tanto riferito, nel merito, si da atto che si è proceduto ad un'analisi puntuale della documentazione allegata alla richiesta presentata dalla Buoneco srl, rilevando numerose quanto significative incongruenze e criticità progettuali che hanno dato modo di comprendere fin da subito l'impossibilità della realizzazione dell'intervento proposto, sia per gli aspetti urbanistici e socio-economici, sia in relazione al notevole incremento delle pressioni e degli impatti ambientali negativi che si andrebbero a generare, e ciò con particolare riferimento alle caratteristiche generali del sito prescelto per l'insediamento.

---

## 2.0 ASPETTI URBANISTICI

L'area sulla quale è stata prevista la realizzazione dell'impianto, ha un'estensione di 28.513 mq, ed è indicata quale lotto n. 18 dell'insediamento ASI; è posizionata al margine sud-est dell'area industriale ed è catastalmente individuata con la particella n. 582, riportata al foglio n. 52 Comune di Buccino.



Figura 1: individuazione del lotto n. 18 nell'ambito della zona A.S.I. e del centro abitato di Buccino



GeoPortale

Portale del Catasto

Catasto ortofoto

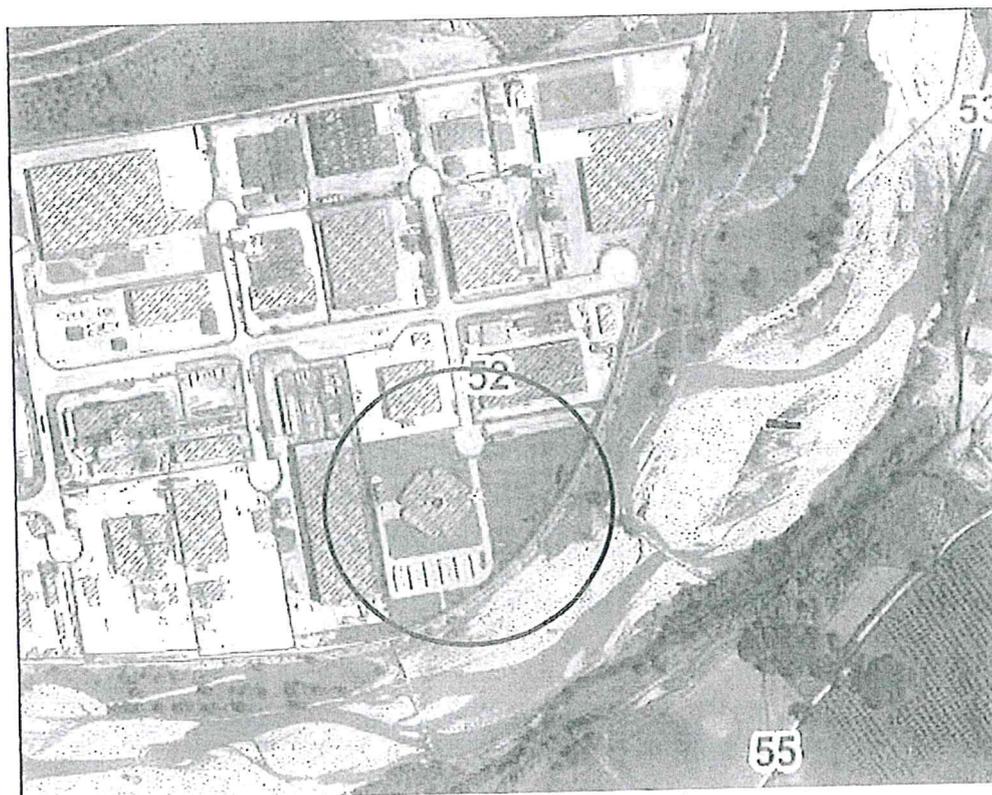


Figura 2: stralcio di planimetria catastale

---

## 2.1 INCOMPATIBILITA' CON LA DESTINAZIONE URBANISTICA DELL'AREA

In primis si riferisce che secondo le NTA del vigente PUC del Comune di Buccino, l'area in questione ricade nella zona D.i. 16 AREA INDUSTRIALE ESISTENTE, corrispondente all'area di sviluppo industriale realizzata ai sensi dell'art. 32 della L. 219/1981 e ss.mm.ii., ed in gestione al Consorzio di Sviluppo delle Aree Industriali di Salerno. Per tale zona, le NTA prevedono, tra le altre, anche l'insediamento di industrie con destinazione d'uso indicata come q.1: impianti tecnologici per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per i rifiuti speciali (art. 4 delle NTA), in tal modo facendo esclusivo riferimento alle operazioni di raccolta e smaltimento rifiuti e non al recupero degli stessi; attività non prevista e quindi non consentita.

L'art. 183 del D.lgs. 152/2006, in merito alle "definizioni" recita quanto segue:

- "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento (comma 1 lettera o);
- "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento (comma 1 lettera z);
- "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero (comma 1 lettera t);

Nella normativa italiana, la trasformazione in compost delle frazioni organiche dei rifiuti e il loro successivo impiego, in relazione alle caratteristiche dei rifiuti avviati al trattamento, come ammendante o per impieghi paesistici, per il ripristino ambientale delle aree degradate o per altre forme di utilizzo, rappresentano un elemento nodale nella strategia di gestione integrata dei rifiuti, costituendo la forma più adeguata per il **recupero di materia**.

Il compostaggio, ovvero, rientra tra le operazioni di recupero previste dall'allegato C alla parte IV del citato decreto legislativo e, in particolare, tra quelle contraddistinte dal codice R3 "Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)"

Pertanto, l'impianto di trattamento in oggetto è da annoverarsi tra gli **impianti di recupero** e quindi, stando alle precisazioni sopra riportate in merito alle previsioni delle NTA del vigente PUC del Comune di Buccino, lo stesso non è compatibile con la destinazione prevista per la zona.

---

Inoltre la tipologia di impianto, molto impattante particolarmente sul piano degli odori, è in netta contrapposizione con la vocazione ad industrie agroalimentari già presenti nell'area industriale, così risultando deleteria per le tante aziende che praticano agricoltura biologica di qualità poste a confine con il lotto industriale in oggetto.

**PER QUANTO ESPRESSO, SOTTO TALE PROFILO, L'IMPIANTO NON È ASSENTIBILE.**

## 2.2 CARENZA DOCUMENTALE

Si fa poi rilevare che, dalla documentazione presentata in allegato all'istanza del 23.2.2017, non si rinvergono elementi sufficienti per la verifica degli aspetti urbanistico-edilizi e quindi, anche volendo, si è in tal senso praticamente impossibilitati ad esprimere un parere.

Nel dettaglio, la documentazione presentata risulta carente degli elaborati richiesti dal PUC tra i quali:

1. una planimetria generale con indicazione delle sistemazioni esterne nonché delle distanze dai confini e da altri elementi quali strade, fiumi, etc...;
2. un planovolumetrico per la verifica del rispetto degli standard urbanistici richiesti per la zona Di.16 (si vedano le NTA del PUC pag. 26 e seguenti);
3. gli elaborati grafici e descrittivi dello stato attuale dei luoghi con evidenziati i manufatti esistenti, atteso che il lotto era precedentemente occupato da altra ditta.

Si ribadisce la necessità della completezza documentale al fine di poter eventualmente esprimere il parere di competenza dell'Ente. Vista la documentazione di cui si dispone, infatti, si ritengono indispensabili prescrizioni e/o modifiche del progetto presentato, per verificare il rispetto di norme igienico-sanitarie ed edilizie che incidono anche sui parametri urbanistici.

Tra l'altro, tali prescrizioni e/o modifiche, comportano variazioni alla documentazione presentata al Comune che inciderebbe anche sull'eventuale acquisizione di pareri V.I.A. e A.I.A., rilevando appunto per gli aspetti ambientali e rendendo non coerente il progetto al parere richiesto. Di fatto, si rende necessario l'avvio di una nuova procedura per l'acquisizione dei pareri del nominato ufficio regionale.

Si segnala inoltre che per l'impianto in oggetto è necessario acquisire il relativo parere progetto rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno ai sensi del D.P.R. 151/2011.

**PER QUANTO ESPRESSO, SOTTO TALE PROFILO, L'IMPIANTO NON È ASSENTIBILE NE' PUO' L'UFFICIO REGIONALE VIA-VI ESPRIMERE PARERE DI COMPETENZA.**

## 2.3 VINCOLI GRAVANTI SULL'AREA

Come anticipato, il lotto n. 18 occupa la parte sud-est dell'agglomerato industriale ed è delimitato, su tale lato, interamente dal fiume Bianco

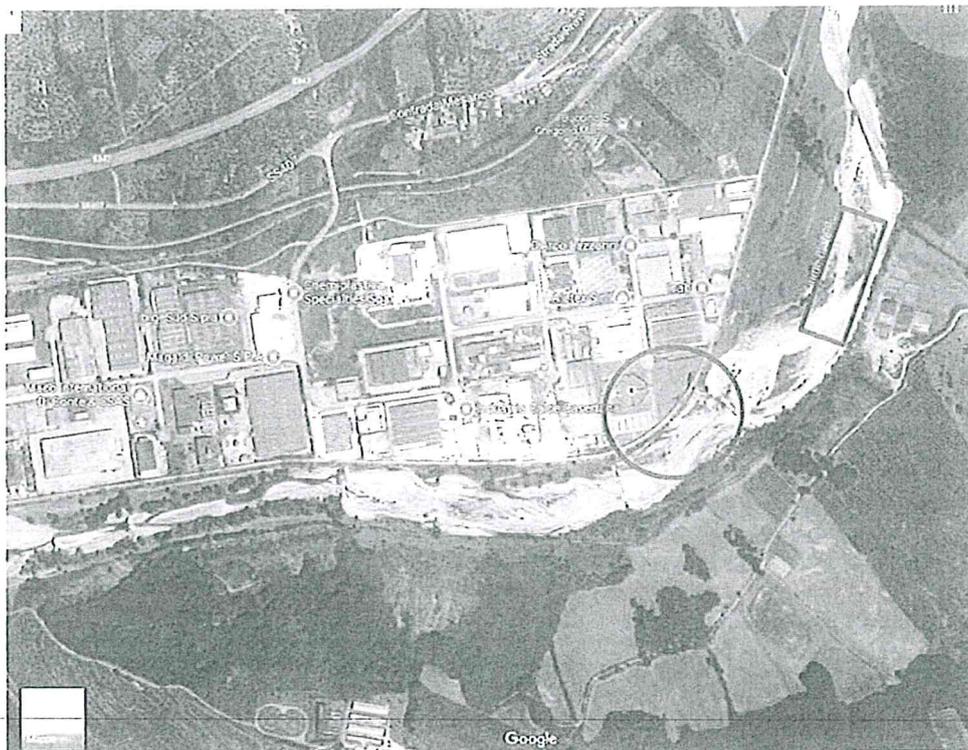


Figura 3: ortofoto con evidenziati il lotto d'intervento ed il fiume Bianco

Il fiume Bianco, risulta censito nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Salerno come desumibile dalla tabella seguente, estratta dal portale della Regione Campania (<http://www.sito.regione.campania.it/lavoripubblici/Download/Documenti/Documenti.htm>)

COMUNE DI BUCCINO			Pag. -18-
N°	DENOMINAZIONE	FOCE	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico
	(da valle verso monte)	(o sbocco)	il corso d'acqua.
<u>1° Elenco - R. D. 07/05/1899</u>			
89	Torrente Tanagro Calore	Sele	Dallo sbocco al punto in cui esce di Provincia.
92	Vallone Vadursi e del Pisciatore inf. n° 91	Emissario del già lago di Palo	Dallo sbocco a Km. 1.000 a monte della confluenza col Vallone dei Santi.
93	Vallone Torto inf. n° 91	Emissario del già lago di Palo	Dallo sbocco al punto in cui cessa di essere confine tra i comuni di Buccino e S. Gregorio Magno.
94	Fosso Pellegrino	Emissario del già lago di Palo	Dallo sbocco per Km. 4.000 verso monte.
95	Torrente Eliceto Cerreto	Tanagro	Dallo sbocco alla confluenza del Rio che scende da Mazziotti.
96	Torrente Eliceto e Vallone delle Canne	Tanagro	Dallo sbocco per Km. 3.500 verso monte.
97	Torrente Sarnese, Caprignola e Falcesca	Tanagro	Dallo sbocco al ponte della strada presso S. Bosco.
98	Torrente Bianco e Landro	Tanagro	Tutto il tratto che scorre in provincia e che è confine.
101	Vallone Cesinale inf. n° 98	Bianco	Dallo sbocco a Km. 1.200 a monte della strada Auletta - Buccino.

---

L'area in oggetto è ubicata nelle immediate vicinanze delle aree SIC e ZPS ed inoltre è posta in prossimità della Riserva naturale foce Sele Tanagro ed a ridosso del Parco Nazionale del Cilento, Vallo del Diano e degli Alburni ; di conseguenza è caratterizzata da una grande valenza naturalistica senz'altro da salvaguardare.

Nelle relazioni presentate dalla BUONECO si sostiene che l'area in oggetto risulta esclusa dal D.lgs 42/2004 ai sensi dell'art. 142 comma 2 lettera b. che recita:

*La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:*

- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;*
- b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;*
- c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865*

Quanto asserito nella relazione sarebbe stato esatto se le previsioni dei piani pluriennali di attuazione fossero state concretamente (ovvero in-realtà) realizzate alla data del 6 settembre 1985. Ciò non è di fatto avvenuto in quanto l'area industriale, a tale data non era completa di tutte le infrastrutture ed impianti tecnologici a servizio, come si evince chiaramente dalle ortofoto dell'epoca, in ultimo quella del 1988, che indicano la mancanza di infrastrutture poi realizzata negli anni successivi a seguito del recente insediamento di diverse industrie, molte delle quali con vocazione alimentare.

NON È QUINDI POSSIBILE APPLICARE AL CASO DI SPECIE L'ESCLUSIONE PREVISTA DALL'ART. 142 COMMA 2 LETTERA b), PERTANTO L'AREA RICADE NELLA FASCIA DI RISPETTO DEL FIUME BIANCO, TROVANDOSI A RIDOSSO DELLE SPONDE, A DISTANZA DI MOLTO INFERIORE AI 150M. IN DEFINITIVA NELL'AREA IN QUESTIONE NON E' POSSIBILE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI MANUFATTI OLTRE QUELLI ESISTENTI .

Di seguito, vengono riportate alcuni stralci cartografici ricavati dal sito del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ([www.sitap.beniculturali.it](http://www.sitap.beniculturali.it)) e dal sito del Ministero dell'Ambiente ([www.pcn.minambiente.it](http://www.pcn.minambiente.it)) ad attestare l'elevata valenza ambientale e naturalistica dell'area.

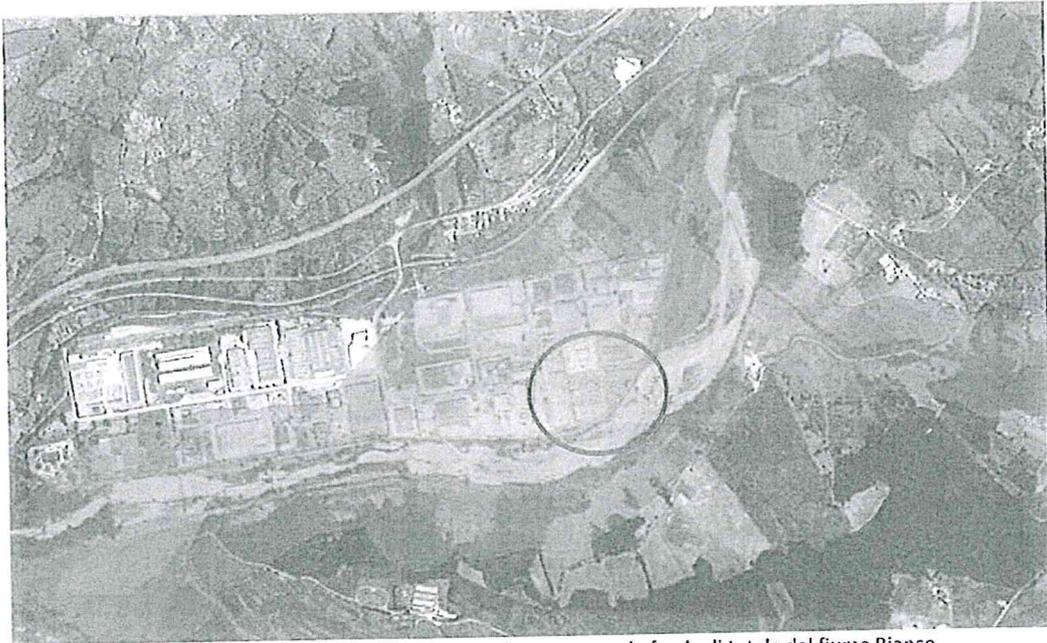


Figura 4: ortofoto con evidenziati il lotto d'intervento e la fascia di tutela dal fiume Bianco



Figura 5: ortofoto con evidenziati il vincolo aree boscate tutelate

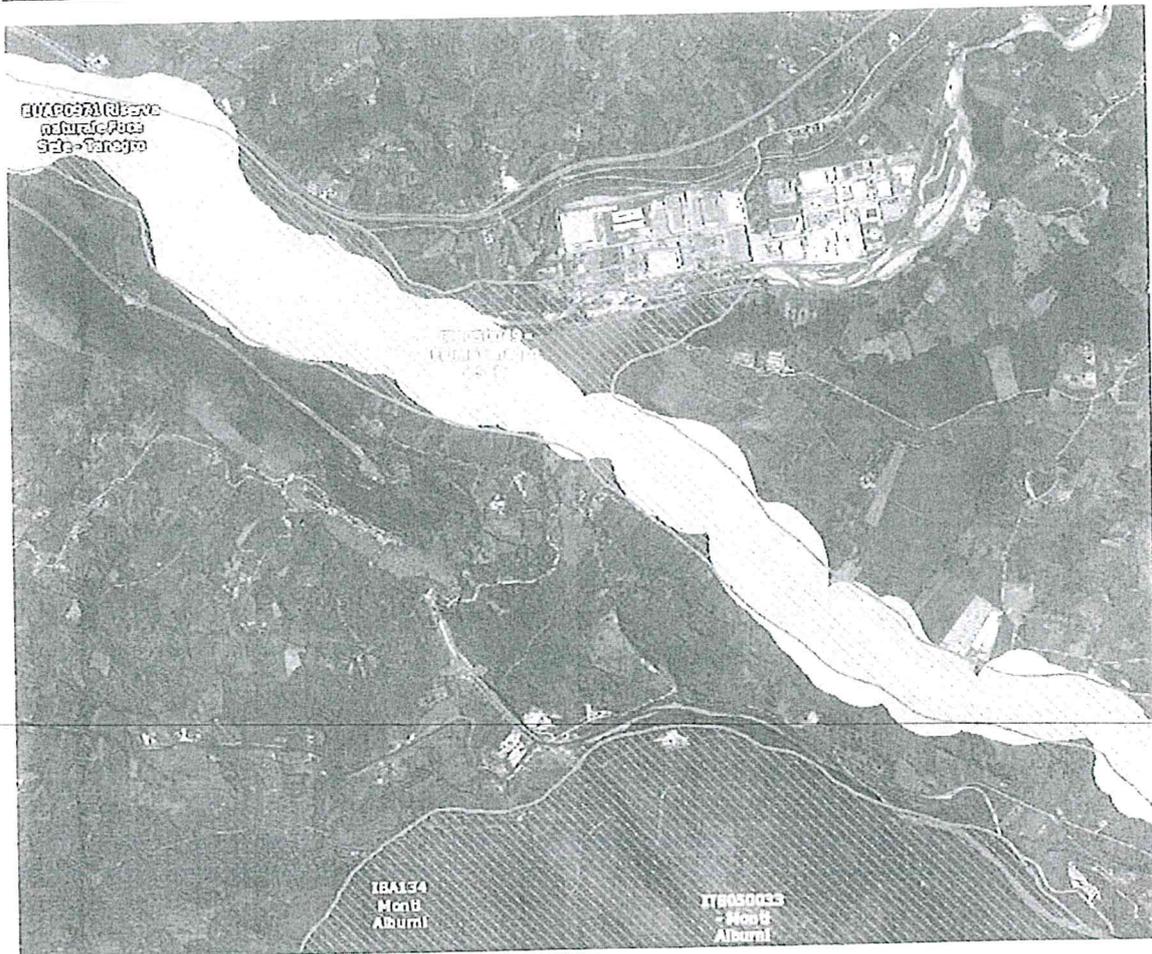


Figura 6: individuazione dell'area SIC e ZPS

Va inoltre segnalata la presenza, nelle aree vicine a quella in oggetto, di campi pozzi per gli attingimenti di acqua oltre che per il ciclo produttivo delle industrie alimentari insediate nell'area ASI , caratterizzate da piena potabilità, anche per essere immesse nella rete di distribuzione idrica potabile dei Comuni di Buccino e di San Gregorio Magno. E' evidente che in caso di sversamenti accidentali (percolati da rifiuti) si determinerebbe l'inquinamento delle falde sottostanti e limitrofe con la conseguente impossibilità di alimentare gli acquedotti comunali a servizio delle popolazioni.

In ultimo si riferisce che secondo quanto riportato nelle NTA art. 9.c., nelle aree della zona omogenea D.i 16, ricadenti in zona S.I.C., è esclusa ogni nuova edificazione mentre nelle aree non ricadenti in zona S.I.C, come nel caso di specie, ogni ipotesi progettuale deve essere sottoposta a Valutazione di Incidenza.

### 3.0 ASPETTI AMBIENTALI

#### 3.1 FLUSSO RIFIUTI IN INGRESSO

La società proponente, intende realizzare un impianto con capacità di trattamento di rifiuti pari a 113.000 t/anno, (!?!)

Tale potenzialità appare senz'altro sproporzionata rispetto alle dimensioni di altri impianti analoghi della Regione Campania, ovvero sia a quelli già in esercizio, sia a quelli di futura realizzazione, comunque individuati ed elencati dalla stessa Regione Campania.

Com'è noto, la Regione Campania con D.G.R. n. 199 del 27.04.2012 ha approvato il Piano Regionale della Gestione dei Rifiuti Speciali in Campania PRGRS.

Com'è noto, la Regione Campania, con D.G.R. n. 199 del 27.04.2012, ha approvato il Piano Regionale della Gestione dei Rifiuti Speciali in Campania PRGRS e, per ciò che concerne il trattamento biologico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU), ha previsto impianti per una potenzialità complessiva di circa 500.000 t/anno (impianti pubblici e privati), tra quelli in fase di completamento, in fase di iter autorizzativo e di proposta futura. A riguardo si vedano le seguenti tabelle estrapolate dalla *Relazione sulle analisi delle adesioni alla manifestazione di interesse* redatta dalla Struttura di Missione per lo smaltimento degli RSB

Impiantistica in fase di completamento			
Provincia	Localizzazione	Proprietà	Capacità (tonn./anno)
Caserta	San Tammaro	pubblico	30.000
Salerno	Giffoni Valle Piana	pubblico	30.000
Benevento	Molinara	pubblico	6.000
Totale Regionale			66.000

Tabella III: impiantistica in fase di completamento

Impiantistica attualmente in fase di iter autorizzativo			
Provincia	Localizzazione	Proprietà	Capacità (tonn./anno)
Napoli	Giugliano (URBEI)	privato	36.000
	Giugliano (CASTALDO ITEC)	privato	65.000
	Napoli	privato	20.000
Totale Napoli			121.000
	Alife	privato	75.000
	Santa Maria la Fossa	privato	56.000
Totale Caserta			131.000
Totale Regionale			252.000

Tabella IV: impiantistica in fase di iter autorizzativo

Proposta Impiantistica del trattamento frazione organica negli STIR			
Provincia	Localizzazione	Proprietà	Capacità (tonn./anno)
Napoli	STIR Giugliano	pubblico	60.000
	Tufino	pubblico	10.000
Totale Napoli			70.000
Caserta	STIR Santa Maria	pubblico	30.000
Totale Caserta			30.000
Benevento	STIR Casalduni	pubblico	32.000
Totale Caserta			32.000
Avellino	STIR Pianodardine	pubblico	14.000
Totale Avellino			14.000
Salerno	STIR Battipaglia	pubblico	35.880
Totale Salerno			35.880
Totale Regionale			181.880

Tabella V: proposte di revamping ex STIR

Gli impianti della tipologia in parola risultano già identificati con riferimento alla localizzazione, così da garantire la capillarità dell'attività di recupero della FORSU sul territorio regionale e l'autosufficienza nella gestione di tale matrice a livello di ambito territoriale ottimale (ATO, così come definito dalla Legge Regionale 14/2016).

Nell' stesso studio è stata stimata la produzione di rifiuto da frazione organica al 2020 pari a 744.524tonn/anno.

Stima produzione Frazione Organica al 2020	
Provincia	totale anno tonn/anno
Napoli	421.036
Caserta	125.701
Benevento	29.668
Avellino	40.356
Salerno	127.763
Totale	744.524

Tabella I: stima della produzione annua di FORSU per ATO

La capacità garantita dai nuovi impianti, sommata a quella degli impianti esistenti, autorizzati oppure in via di autorizzazione, previsti anche con risorse private, rende disponibile in un prossimo futuro in ambito regionale una potenzialità complessiva di trattamento annuo pari a circa 700.000 tonnellate/anno, a fronte di un fabbisogno di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata stimato in poco meno di 745.000 t/anno.

In base alla programmazione regionale, il sistema impiantistico previsto con finanziamenti sia pubblici sia privati per il trattamento della FORSU è, pertanto, già caratterizzato da una capacità complessiva eccedente il fabbisogno stimato.

A ciò va aggiunto che non è stato considerato l'ampliamento dell'impianto di Eboli2 con una potenzialità di circa 60.000 ton/anno, inizialmente non in elenco e poi inserito a seguito di ricorso al TAR Campania, che esaurirebbe anche la residua disponibilità, con un surplus.

Alla luce di quanto rappresentato, anche il confronto con "l'opzione zero" riportato nello studio di impatto ambientale elaborato, è stato condotto non tenendo conto di tale aspetto e pertanto non è correttamente rappresentato.

A tali considerazioni potrebbero essere mosse due considerazioni:

1. che l'iniziativa è di un'azienda privata per cui si entra in una logica di mercato diversa, in cui si deve tener conto della possibilità di reperire i rifiuti con delle politiche commerciali adeguate e magari più aggressive rispetto al pubblico;
2. i dati citati, fanno riferimento a tipologie di rifiuti da RSU mentre l'impianto tratterebbe altre tipologie fuori da tale circuito.

Nello specifico, i quantitativi di rifiuti da trattare nell'impianto in questione sarebbero i seguenti.

CER	DESCRIZIONE	SETTORE	DENSITA' ton/m <sup>3</sup>	QUANTITA' potenziale m <sup>3</sup> /anno	QUANTITA' m <sup>3</sup> /anno	QUANTITA' ton/anno	QUANTITA' ton/anno
[20.02.01]	RIFIUTI BIODEGRADABILI	SSR 00	0.60	125.00	30000.00	75.00	18000.00
[03.01.05]	SEGATURA, TRUCIOLI, RESIDUI DI TAGLIO, .....	SSR 00	0.60	5.00	1200.00	3.00	720.00
[20.01.08]	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	SSR 01	0.90	254.45	61068.00	229.00	54960.00
[20.03.02]	RIFIUTI DEI MERCATI	SSR 01	0.90	16.67	4000.80	15.00	3600.00
[02.01.06]	FECI ANIMALI URINE E LETAME .....	SSR 02	1.20	4.17	1000.80	5.00	1200.00
[02.03.01]	FANGHI PRODOTTI DA OPERAZIONI DI LAVAGGIO, PULIZIA, .....	SSR 02	1.20	20.84	5001.60	25.00	6000.00
[02.03.04]	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE	SSR 02	1.00	25.00	6000.00	25.00	6000.00
[02.03.05]	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI	SSR 02	1.20	20.84	5001.60	25.00	6000.00
[02.05.01]	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE	SSR 02	1.00	4.17	1000.80	5.00	1200.00
[02.05.02]	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI	SSR 02	1.20	4.17	1000.80	5.00	1200.00
[19.08.05]	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO ACQUE REFLUE URBANE	SSR 02	1.20	50.00	12000.00	60.00	14400.00
					TOTALE	472.00	113280.00

Tabella riportata a pag. 35 della Relazione tecnico - progettuale

Osservando la tabella si desume immediatamente che circa 76.500 ton/anno (CER 20.02.01, 20.01.08, 20.03.02), ovvero il 67,5% della potenzialità di impianto deriva dal trattamento della FORSU, allora, a maggior ragione, appare evidente come la capacità di trattamento dell'impianto in argomento risulti assolutamente eccessiva rispetto alle oggettive necessità ed ai flussi intercettabili, tanto da rendere necessario acquisire chiarimenti sulla provenienza dei rifiuti di cui si prevede il trattamento (forse fuori regione).

Inoltre, dalla lettura della tabella precedente salta agli occhi l'abnorme quantitativo di rifiuto biodegradabili di cucine e mense [20.01.08], pari a 229 ton/g equivalente a circa 55.000 ton/a, seguito proprio dai rifiuti biodegradabili [20.02.01] con 18.000 ton/anno.

In proposito va detto che tale quantitativo, è anche il risultato di un'attribuzione di un peso specifico non corretto; al riguardo si richiama la Delibera di Giunta Regionale n. 509 del 01.08.2017 "metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani aggiornato alle linee guida di cui al D.M. 26 maggio 2016", che nell'Allegato 1 fornisce un valore del peso specifico della frazione organica pari a 500 kg/mc.

Tale valore, si ritiene debba essere preso a riferimento nel calcolo delle quantità annue, per le tipologie "assimilabili" ovvero [20.02.01], [20.01.08] e [20.03.02] per le quali è stato invece assunto un peso specifico attribuito di 600 kg/mc e 900kg/mc (!).

Si ritiene che tale assunto incida pesantemente sulla potenzialità dell'impianto determinandone impropriamente una maggiorazione di circa il 25%, come si desume dalla tabella seguente.

CER	Descrizione	Densità in progetto [ton/mc]	Quantità in progetto [ton/anno]	Densità secondo DGRC n. 509/2017 [ton/mc]	Quantità in progetto [ton/anno]
[20.02.01]	Rifiuti biodegradabili	0,60	18.000	0,50	15.000
[20.01.08]	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	0,90	54.960	0,50	30.533,33
[20.03.02]	Rifiuti dei mercati	0,90	3600	0,50	2.000
	TOTALE		76.560		47.533,33
	DIFFERENZA				+29.026,67 pari a 25,6%

Sempre nella tabella, sono indicati i indicati con le sigle SSR 00, SSR 01 e SSR 02 anche se questi non trovano rispondenza con quanto riportato negli elaborati grafici e pertanto non risultano individuabili.

Contrariamente a quanto riportato nella tabella, sull'elaborato grafico EG01 LAY OUT PIATTAFORMA RIFIUTI, vengono indicati dei "settori di stoccaggio" senza attribuzione di identificativo.

Da qui si desume che tutte le altre tipologie di rifiuto diverse dall'organico di RSU, vengono conferite nello stesso settore senza precisazioni in merito alla corretta modalità di stoccaggio.

In riferimento a tali flussi, si rappresenta l'assenza in progetto di qualunque ipotesi di composizione merceologica della FORSU di cui è previsto il trattamento. Da tale composizione dipende la stima delle quantità di frazioni estranee derivanti dal pretrattamento della FORSU e conseguentemente la produzione dei rifiuti (19.12). La massa di tali frazioni è, infatti, strettamente legata alla composizione merceologica del rifiuto alimentato e la possibilità di verificare alcune delle ipotesi indicate in progetto.

Nulla inoltre viene detto in merito alla provenienza delle altre tipologie di rifiuto da trattare:

---

Particolarmente rilevante è l'assoluta assenza di trattamenti preventivi e modalità di gestione dei fanghi in ingresso, per i quali non vengono descritti procedure e relativi macchinari imprescindibili per un corretto trattamento degli stessi.

Anche per le altre frazioni di rifiuti in ingresso non viene fatto cenno a nessuna attività specifica.

Tali aspetti sembrano determinanti nel conseguimento di un prodotto finale di qualità tale da trovare collocazione e reimpiego.

Si fa rilevare la necessità di chiarire il destino dei prodotti in uscita prodotti e dei residui del trattamento; di tanto non si fa alcun cenno.

Si ritiene opportuno far notare che l'area indicata come *settore pretrattamento rifiuti* sull'elaborato EG01 LAY OUT PIATTAFORMA RIFIUTI, appare estremamente esigua rispetto alle potenzialità giornaliere indicate di 530 mc, ed inoltre non è dotata di nessuna opera di captazione e regimazione dei percolati provenienti dalle attività di miscelazione.

---

Infine è stata riscontrata un'incongruenza tra i giorni lavorativi riportati nella relazione tecnica A.I.A. pagg. nn. 3 e 70 con quanto riportato nell'elaborato SIA 04 SINTESI NON TECNICA a pag. 72 dichiarato in n. 335 giorni lavorativi.

### 3.2 IMPATTO DA POLVERI AERODISPERSE

Dall'analisi della documentazione presentata, si evidenziano alcune attività che hanno un notevole sviluppo e diffusione delle polveri che non sono state oggetto di preventiva valutazione, ovvero:

1. movimentazione di materiale ripetuta per le necessità di lavorazione di processo;
2. attività di trito-vagliatura (triturazione dello strutturante e fase di vagliatura), essendo queste attività tipicamente generatrici di polveri;
3. stoccaggio in cumuli coperti con tettoia che non garantisce la protezione dai venti.

Le aree sono individuate sulla tavola grafica EG01 LAY-OUT PIATTAFORMA RIFIUTI, come "*settore deposito temporaneo sovrullo*", "*settore maturazione secondaria*", "*settore raffinazione e vagliatura*" e "*settore stoccaggio frazione strutturante*" ma anche "*settore deposito temporaneo sovrullo*". Quest'ultima area destinata ad ospitare i cassoni per il sovrullo non è debitamente descritta e non si può comprendere se si tratta di un'area protetta oppure no.

A pag. n. 35 della Relazione tecnica A.I.A. viene riportata una tabella dalla quale si rileva che l'unica attività in grado di sviluppare polveri è la fase di vagliatura gestita con un filtro a maniche.

Nella relazione E04 VALUTAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA, a pag. 34, viene calcolata una concentrazione immessa pari a 37,50 mg/Nm<sup>3</sup> di polveri a fronte di una concentrazione limite ammessa di 50 mg/Nm<sup>3</sup>.

N° CAMPUS	POSIZIONE APPROSSIMATIVA	RIFERIMENTO BUONERGI/AREA PROVENIENZA	RIFERIMENTO INDICAZIONE CHE DERIVA L'EMISSIONE	TIPOLOGIA IMPIANTO ADATTAMENTO	INQUINANTI					
					TIPOLOGIA	LIMITI		CPI (PUNTI)	DATI MISURATI	
						CONCENTRO [mg/Nm <sup>3</sup> ]	FLUSSO EMISSIVO [kg/h]		CONCENTRO [mg/Nm <sup>3</sup> ]	FLUSSO DI MASSA [kg/h]
EP1	D.leg. 152/06 art. 269 c. 2	CANTIERE DI RISTRUTTURAZIONE	CANTIERE	SCR 1.1 SCR 1.2	Ammoniacale	250	12.50	21	18.80	0.94
					Idrogeno Solfato	5	0.25		0.25	0.014
					Totale COT	600	30.00		32.00	1.91
EP2	D.leg. 152/06 art. 269 c. 2	CANTIERE DI RISTRUTTURAZIONE	CANTIERE	SCR 2.1 SCR 2.2	Ammoniacale	250	12.50	21	18.80	0.94
					Idrogeno Solfato	5	0.25		0.25	0.014
					Totale COT	600	30.00		32.00	1.91
EP3	D.leg. 152/06 art. 269 c. 2	CANTIERE DI RISTRUTTURAZIONE	CANTIERE	SCR 3.1 SCR 3.2	Ammoniacale	250	12.50	21	18.80	0.94
					Idrogeno Solfato	5	0.25		0.25	0.014
					Totale COT	600	30.00		32.00	1.91
EP1	D.leg. 152/06 art. 269 c. 2	APPROSSIMAZIONE	STRADA PROVINCIALE	AMMIO	Polveri Totali	50	1.20	13	37.50	0.90

In tale tipologia di impianti, lo sviluppo delle polveri è dovuto alla movimentazione, per carico e scarico per alimentazione impianto di vagliatura e raffinazione e/o cassoni di sovrall, ma anche per il rivoltamento dei cumuli di seconda maturazione.

A pag. 32 della relazione E00 RELAZIONE TECNICO PROGETTUALE viene riportato ".....omissis.... viceversa, verrà trasferita nell'attiguo settore di maturazione secondaria ove verrà perfezionato il trattamento aerobico mediante ripetute operazioni di rivoltamento dei cumuli da espletarsi facendo ricorso ad una pala meccanica..... omissis....."

Tale aspetto non è stato debitamente tenuto in conto nel calcolo emissivo e fatto ancor più grave è che tali attività avvengono sotto una tettoia anziché in ambiente chiuso e pertanto soggetto all'azione dei venti. Per tale ragione, nel calcolo delle dispersioni e per una più attenta valutazione, vanno considerati i contributi delle emissioni dovuti alle attività di formazione dei cumuli ed alla loro ripetuta movimentazione per rivoltamento e per carico / scarico.

Tali contributi emissivi, tenuto conto del ristretto margine tra il valore calcolato (35 mg/Nm<sup>3</sup>) e quello limite (50mg/Nm<sup>3</sup>), potrebbero portare a superare i limiti normativi.

A conferma che l'effetto del vento legato alla non compartimentazione delle aree non va trascurato, si allega uno stralcio di cartografia dal quale si evince che la zona in questione è soggetta al vento con valori di velocità media annua del vento pari a 7-8m/s.



---

Per tali ragioni si ritiene necessario che le aree indicate nell'elaborato EG 01 LAY OUY PIATTAFORMA RIFIUTI come "settore maturazione secondaria", "settore raffinazione e vagliatura", "settore stoccaggio frazione strutturante" vengano compartimentate per un'adeguata protezione e garanzia di salubrità degli ambienti di lavoro e della stessa popolazione. Si deve inoltre considerare che tale necessità, determina anche una nuova verifica dei parametri urbanistici

IN RELAZIONE A QUANTO SUDETTO ED ALLO STUDIO CONDOTTO NE CONSEGUE LA NON SOSTENIBILITÀ DEL PROGETTO IN RELAZIONE ALLA PRODUZIONE DI IMPATTI DA POLVERI AERODISPERSE.

### 3.3 IMPATTO DA ODORE

Gli impatti da odore rappresentano per tali tipologie di impianti i principali elementi di disturbo da esaminare per tutelare il territorio sociale di interesse. Pur non comportando nella maggior parte dei casi problemi tossicologici diretti sulla salute umana, l'esposizione continua alle immissioni odorigene prodotte dagli impianti di trattamento dei rifiuti sono fonte di alterazioni dell'equilibrio psico-fisico, producendo effetti indesiderati quali insonnia, stress, vomito e mal di testa. La problematica è quindi di estrema importanza.

La non esaustiva valutazione di questi importanti impatti in fase autorizzativa è alla base del numero sempre maggiore di cause di molestia olfattiva avanzate agli organi di controllo da parte dei residenti, nei confronti dei gestori di tali tipologie di impianti. Tale circostanza ha determinato l'assunzione da parte di molte Regioni italiane di atti normativi volti a disciplinare la problematica, al fine di tutelare la salute cittadina quali:

- I. DGR Lombardia n. 7/12764 del 16/04/2003 (Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost);
- II. DGR Veneto n. 568 del 25/02/2005;
- III. DGR Abruzzo n. 400 del 26/05/2004 (Direttive regionali concernenti le caratteristiche prestazionali e gestionali richieste per gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani).

Per tale aspetto va anche evidenziato che in prossimità dell'impianto sono presenti diverse attività cosiddette sensibili. Più specificamente ci si riferisce ai nuclei abitativi, alla SCUOLA MESARICO (SCUOLA ELEMENTARE ed ASILO NIDO) ma anche diverse attività commerciali di somministrazione di cibo e bevande, localizzate lungo la strada di accesso all'area. Rilevante è anche la presenza di piccole aziende agricole familiari per la produzione di olio extra vergine di oliva biologico. Infatti, le simulazioni dei modelli emissivi, riportati nell'elaborato E\_04\_1 Modelli Dispersioni Emissioni, evidenziano come la dispersione di NH<sub>3</sub>, investe in pieno proprio le aree pregiate per tale produzione, inficiando la qualità e la resa dei prodotti e la possibilità di conservare il marchio bio. La diffusione degli odori dall'impianto, oltre al disagio, determinerebbe la chiusura delle attività limitrofe e seri

rischi sociali giacchè, per tante famiglie di Buccino, la produzione di olio e la prima ed a volte unica fonte di reddito per il sostentamento familiare.

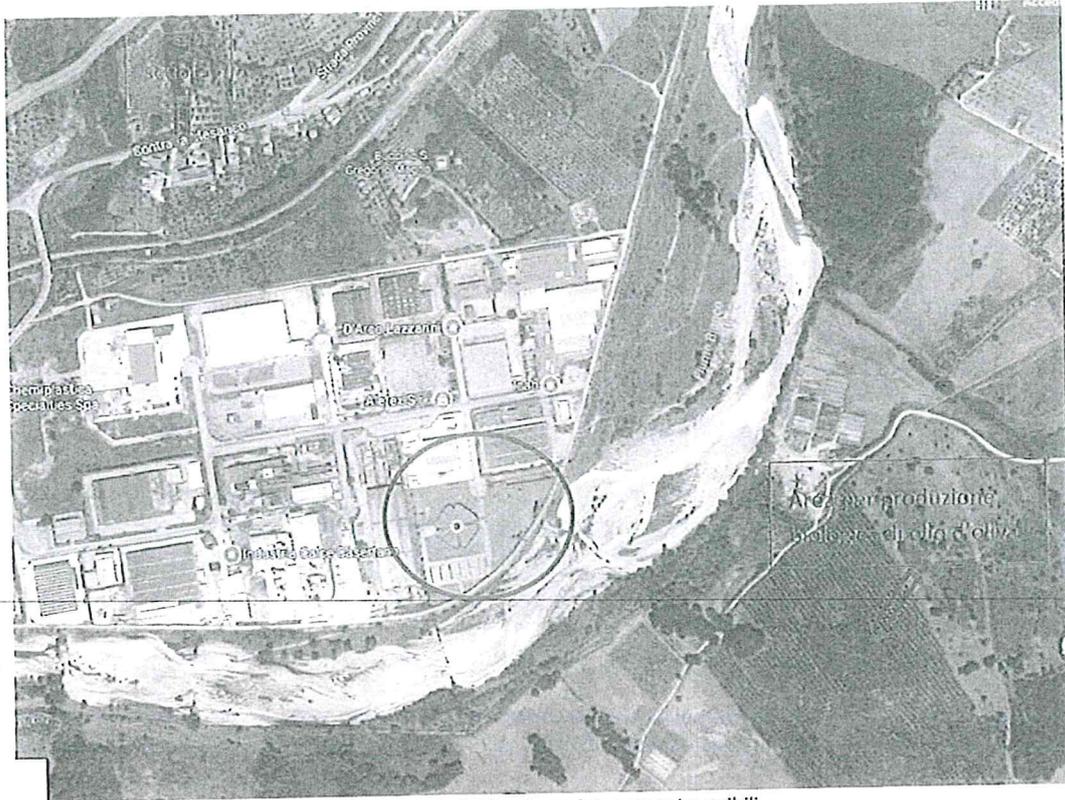


Figura n. 9: individuazione dei recettori sensibili

MODELLO DIFFUSIONE RECIPIENTE DELLE CONCENTRAZIONI MASSIME EN144

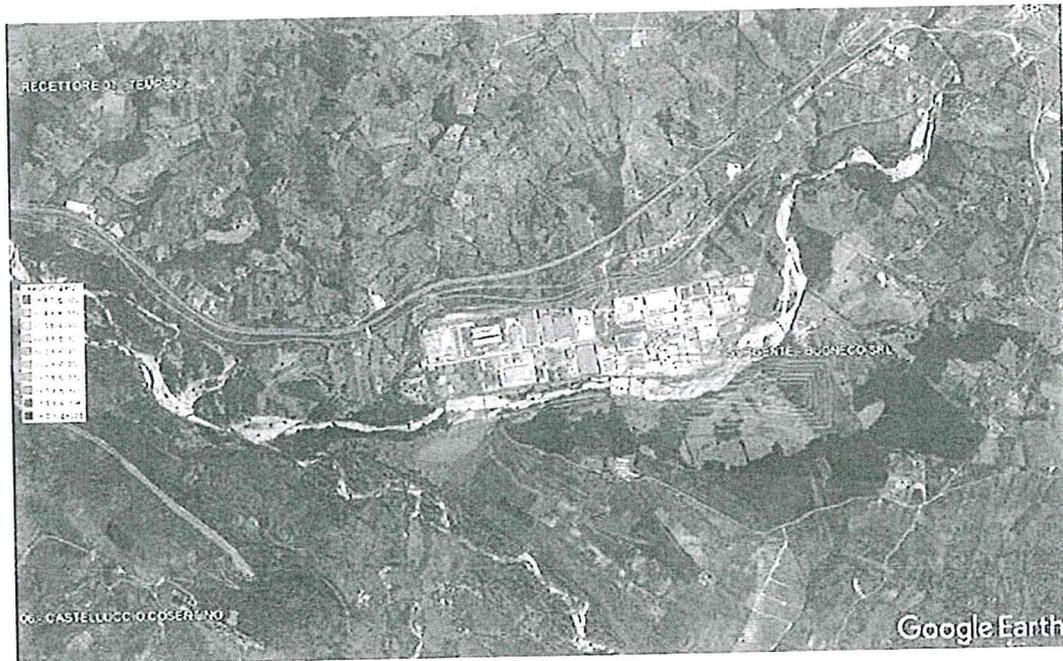


Figura n. 10: rappresentazione estratta dall'elaborato E\_04\_01 MODELLO DISPERSIONI



Figura n. 11: rappresentazione estratta dall'elaborato E\_04\_01 MODELLO DISPERSIONI

Dall'analisi della documentazione e dall'approfondimento descritto sulle lavorazioni aventi impatto emissivo da odori, si ritiene che:

1. le aree indicate come "*settore maturazione secondaria*" e "*settore raffinazione e vagliatura*" sono da considerarsi forti generatrici di odori e pertanto dovrebbero essere adeguatamente compartimentate;
2. non si è tenuto conto della presenza del vicino depuratore, gestito dal C.G.S. s.c.a.r.l. e delle problematiche legate alle emissioni odorigene scaturenti dagli impianti di trattamento dei percolati da rifiuti che ricevono e trattano circa 300 ton/giorno che rendono l'aria irrespirabile;
3. nell'analisi delle possibili alternative, non si è tenuto conto di tecnologie meno impattanti dal punto di vista degli odori quali potrebbero essere gli impianti con trattamento anaerobico, inficiandone così le conclusioni dello studio condotto;
4. è stata genericamente descritta la costituzione di un'area a verde perimetrale al lotto, senza peraltro essere accompagnato dalla verifica richiesta dalle NTA (pag. 28) e da uno studio botanico-vegetazionale, in considerazione della collocazione dell'area (AREA BOScate TUTELATE), che indichi le specie vegetali da impiantare e le altre caratteristiche (altezza, diametro del fusto, numero, fogliatura, etc....);
5. lo studio condotto risulta carente in quanto non è stata considerata la concentrazione di odore da esprimere in unità odorimetriche;

6. l'elaborato progettuale E 04.1 "Modello dispersione emissioni" tiene conto unicamente dei punti di emissione rappresentati dagli scrubber e nulla rappresenta relativamente agli impatti indotti, che invece rappresentano l'elemento unico per la verifica di compatibilità ambientale nel territorio di interesse;
7. i modelli di dispersione presentati vanno ad impattare direttamente le aree coltivate ad uliveti per la produzione di olio d'oliva , unica fonte di sostentamento per tante famiglie del posto;
8. la documentazione individua i biofiltri come fonte emissiva odorigena dei processi di lavorazione; questo assunto risulta non concorde con quanto dimostrato dagli studi tecnico scientifici di settore per impianti analoghi a quello in progetto, che evidenziano l'esistenza di ulteriori significative sorgenti di emissioni odorigene che occorre valutare al fine della determinazione degli impatti;
9. gli elaborati di progetto non esaminano in maniera compiuta la presenza dei recettori sensibili più prossimi all'area di impianto, tra i quali vanno annoverate alcune case sparse (vedi figura seguente) che si trovano nelle immediate vicinanze dell'area di intervento ad una distanza variabile già a partire da meno di 500 m.



Figura n. 12: individuazione dei recettori sensibili

La distanza minima da recettori sensibili rappresenta un criterio escludente o di inidoneità delle aree individuate per la localizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti.

Si evidenzia come lo studio ha concluso rappresentando in termini di isolinee di concentrazione, i valori di  $\text{NH}_3$  minimi e massimi, fino a circa 3.3 km e 3.5 km (pag. 22 elaborato E04.1), quindi ben oltre la

---

distanza dei recettori sensibili e nulla viene detto in merito alla concentrazione di odore da esprimere in unità odorimetriche a mc che in accordo alle linee guida di settore (DGR Lombardia n. 7/12764 del 16/04/2003), si assumerebbe come valore limite 300 OU<sub>E</sub>/m<sup>3</sup>.

Ad ulteriore aggravio della mancanza assoluta di una distanza di tutela, intercorrente tra la localizzazione dell'impianto ed i bersagli sensibili circostanti, si evidenzia che l'area di interesse è pressoché pianeggiante e vi è assenza di ostacoli tra gli elementi di pressione e molti ricettori sensibili.

IN RELAZIONE A QUANTO SUDDETTO ED ALLE MANCANZE DELLO STUDIO AMBIENTALE PREDISPOSTO, NE CONSEGUE LA NON SOSTENIBILITÀ DEL PROGETTO IN RELAZIONE ALLA PRODUZIONE DI IMPATTI DA ODORE NEGATIVI E SIGNIFICATIVI.

#### 3.4 TRAFFICO VEICOLARE

Dalla lettura degli elaborati grafici e relazionali, ad esempio nella relazione SIA04 SINTESI NON TECNICA (pag. 61) e nella RELAZIONE A.I.A. (pag. 22), viene riportato: " ....*Preliminarmente al congedo definitivo dell'automezzo dall'impianto, in osservanza a quanto prescritto dalle linee guida, lo stesso verrà sottoposto ad un intervento di bonifica consistente nella pulizia delle ruote mediante un apposito impianto di lavaggio meccanico*". Di tale impianto non vengono indicate le caratteristiche di funzionamento ne tantomeno si trova rispondenza con quanto contenuto negli elaborati grafici nei quali non si ha evidenza di dove sia posizionato e quali accorgimenti sarebbero adottati in ordine alla gestione delle acque di lavaggio (modalità di trattamento).

Inoltre si afferma che il numero degli automezzi che impatteranno sul traffico veicolare sarà pari a circa 18-20, senza ripercussioni complessive (pag. 147 elaborato SIA 04 ). Tale conclusione non è corretta in quanto sono stati considerati unicamente il numero di automezzi necessari per i conferimenti mentre nulla è riferito in merito ai trasporti di compost e rifiuti prodotti in uscita.

Inoltre, va rilevato che la viabilità di accesso all'area ASI, è posta in prossimità di un sito sensibile, quale è l'asilo nido e scuola elementare Mesarico, oltre a diverse attività di ristorazione e bar. Va sottolineato come la vicinanza diventi prossimità quando la percorrenza avviene dalla Basentana anziché dall'A2. Infatti, in tal caso, i mezzi transiterebbero proprio davanti a questi recettori sensibili, con un disagio conseguente agli inevitabili rilasci insostenibile per i giovanissimi fruitori (asilo nido da 0 a 36 mesi).

Tale disagio coinvolge anche altre attività industriali presenti tra cui, in maniera insopportabile, quelle del settore agro-alimentare.

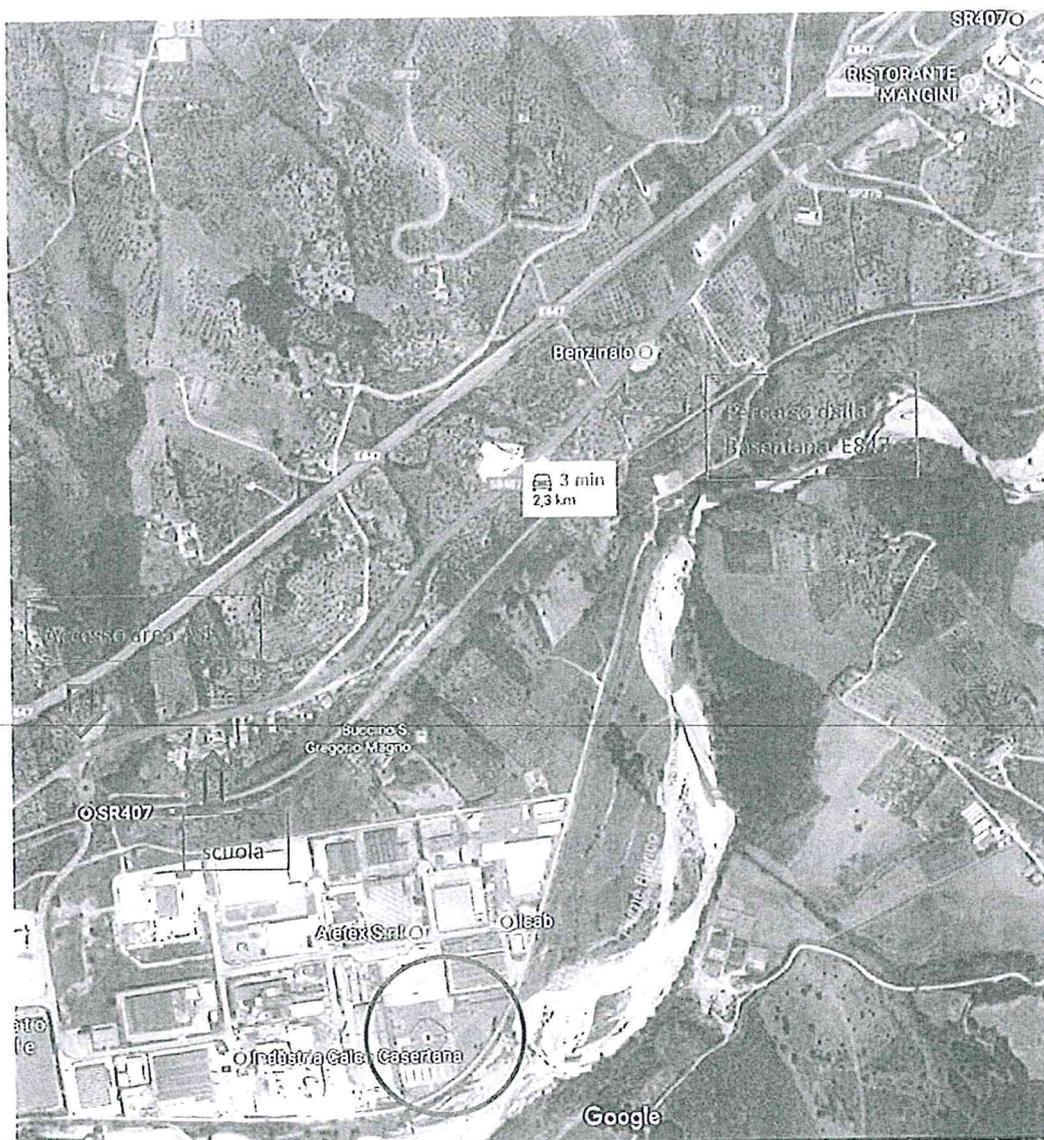


Figura n. 13: individuazione del percorso dei mezzi provenienti dalla Basentana e vicinanza ai recettori sensibili

#### 4.0 CONCLUSIONI

Come espressamente previsto dalla normativa di settore, i progetti di impianti con potenzialità "importante" devono acquisire il parere di Valutazione di Impatto ambientale ma sulla scorta di specifici studi che devono tenere in debita considerazione, ed in maniera complessiva,:

- a) dimensioni, potenzialità e localizzazione;
- b) cumulo con altri progetti;
- c) utilizzazione di risorse naturali;
- d) produzione di rifiuti e relativa gestione;
- e) inquinamento e ricadute ambientali;
- f) utilizzazione attuale del territorio

- 
- g) sostenibilità ambientale in relazione agli ulteriori impatti introdotti con riferimento all'area geografica e alla della popolazione interessata.

Pur metodologicamente in linea con le previsioni normative, gli elaborati presentati risultano carenti su molti aspetti di natura urbanistica-edilizia e sono limitati nella trattazione degli aspetti ambientali, per cui non consentono le necessarie verifiche da parte degli organismi competenti.

L'esame della documentazione predisposta dal proponente ha comunque consentito di evidenziare gli elementi legati alle peculiarità del territorio ed alle caratteristiche dell'impianto, che rendono l'intervento irrealizzabile, per i motivi di cui si è ampiamente argomentato innanzi e che di seguito sinteticamente si riassumono:

1. incompatibilità con la destinazione d'uso dell'area prevista nel vigente PUC;
2. carenza documentale con conseguente mancata dimostrazione del rispetto degli indici urbanistici edilizi;
3. pregio naturalistico ambientale dell'area testimoniato dalla vicinanza dell'area di protezione del parco fluviale Foce Sele Tanagro, Parco degli Alburni, ZPS e SIC, Aree boschive tutelate. Assenza di distanza dal Fiume Bianco;
4. abnormità dimensionale dell'impianto proposto (113.000 ton/anno) a fronte della dimensione (20.000-30.000 ton/anno) di altri impianti presenti in regione, ovvero 4-5 volte la capacità di trattamento con tutte le problematiche ambientali conseguenti;
5. assenza di informazioni sull'approvvigionamento dei quantitativi di rifiuti in ingresso; impossibilità di intercettare i flussi previsti in regione, come desumibile dagli strumenti di pianificazione regionali (inevitabile approvvigionamento da fuori regione (!?!));
6. assenza di compartimentazione delle aree generatrici polveri ed odori che inficiano le conclusioni degli studi sulle emissioni;
7. mancanza di informazioni sulla previsione di trattamento dei rifiuti di origine non urbana in ingresso, sulla natura dei rifiuti prodotti e sulla destinazione ed impiego del compost;
8. carenza dello studio delle possibili alternative:
  - a. non è stato considerato il piano di integrazione dell'impiantistica pubblica, promosso dalla Regione Campania;
  - b. non è stato ipotizzato l'impiego di tecnologie meno impattanti (trattamento anaerobico);
9. studio sugli impatti condotto con dati non aggiornati (stima produzione di rifiuti in Campania, dati meteorologici, etc...);
10. errata valutazione di impatto da odori per non aver tenuto conto della presenza del depuratore gestito dal C.G.S.;

- 
11. mancata valutazione degli impatti sui recettori sensibili (agglomerati abitativi e case sparse) posti nelle immediate vicinanze con l'aggravante della presenza di un asilo nido e scuola elementare;
  12. incompatibilità con industrie agro-alimentari insediate nell'area industriale;
  13. incompatibilità con l'agricoltura biologica di qualità e con la produzione dell'olio extra vergine di oliva.

Per quanto innanzi rappresentato, l'impianto proposto dalla ditta Buoneco srl, non è autorizzabile nel sito individuato.

Buccino 13 .10.2017



*Michela Fusco*

